

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

Testo coordinato della d.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10293

(5.3.4)

**«Integrazione dei criteri concernenti l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto merci (d.g.r. 7633/08) - Ulteriori modalità di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare (d.g.r. 9958/09)» integrato con la d.g.r. 10322 del 13 ottobre 2009**

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

• la Giunta regionale, con deliberazione 11 luglio 2008, n. 8/7635, successivamente modificata ed integrata dalla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958, ha disposto, tra l'altro, agli effetti dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, relativamente alla Zona A1 del territorio regionale, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5290, in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06:

- con decorrenza dal 15 ottobre 2009, il fermo della circolazione degli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel), ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL), per i quali vige la disciplina speciale di cui alle dd.g.r. 15 luglio 2007, n. 8/4924 e 27 dicembre 2007, n. 8/6418;

• nella medesima seduta dell'11 luglio 2008, la Giunta regionale ha altresì approvato, con deliberazione n. 8/7633, il Progetto, Allegato 1 alla stessa deliberazione, per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, attuato mediante il bando indetto con d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078;

• tale iniziativa, per la quale sono state stanziare risorse finanziarie per un importo di € 10.000.000,00, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e, specificatamente, nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della l.r. n. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», in quanto concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria in materia di tutela della qualità dell'aria;

• la suddetta misura di incentivazione è stata rivolta a privati cittadini, imprese individuali o societarie e soggetti pubblici residenti o aventi sede operativa nei Comuni appartenenti alla Zona A1, nonché alle medesime tipologie di soggetti residenti o aventi sede operativa in zone della Lombardia diverse dalla Zona A1, soggette alle misure stabilite da Regione Lombardia per la limitazione del traffico veicolare, per effetto di specifici accordi con le relative Province;

Preso atto dell'esito, in termini di interventi effettuati, del bando di cui al citato decreto 13078/08, volto a conseguire, in via prioritaria, la riduzione dell'inquinamento da PM10 nella Zona A1, particolarmente critica per le emissioni di inquinanti, nonché per le concentrazioni degli stessi (con particolare riferimento a: PM10 primario, NOx e COV) e per densità abitativa, ma con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL);

Ritenuto che, assistita l'esigenza di intervento prioritario nella Zona A1 e tenuto conto delle risultanze ottenute, sussistono le condizioni per:

• estendere a tutto il territorio regionale la misura di incentivazione in argomento, rivolta agli autoveicoli «diesel» destinati al trasporto di merci, di categoria N1, N2 ed N3, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), di classi «Euro 0», «Euro 1» ed «Euro 2», al fine di ampliare gli effetti di riduzione dell'inquinamento da PM10 primario derivante dalla circolazione di veicoli con maggiori emissioni inquinanti e perciò più impattanti sulla qualità dell'aria della Regione Lombardia, notoriamente interessata da una situazione meteorologica avversa alla dispersione degli inquinanti (limitata velocità del vento, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);

• ampliare le tipologie di veicoli rientranti nella categoria «N1», di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92, che possono accedere al contributo regionale, omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche delle Direttive 93/59/CEE, 96/1/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE, in considerazione dell'evoluzione del mercato dei filtri, nonché della disciplina riguardante i medesimi veicoli di categoria «N1», introdotta dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42 dell'1 febbraio 2008 e 10 agosto 2009, recanti disposizioni concernenti l'installazione di dispositivi idonei alla riduzione della massa di particolato;

• innalzare, nella perdurante situazione di crisi economica, da 50 a 75, la percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto ammissibile, fino all'importo massimo definito per le singole categorie di autoveicoli;

• stabilire, come segue, a modifica della d.g.r. 7633/08, i valori massimi di contributo per ciascuna categoria di autoveicolo:

- da € 2.000,00 a € 3.100,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N1;
- da € 2.500,00 a € 3.750,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N2;
- da € 3.000,00 a € 4.300,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
- in € 5.500,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate;

• riconoscere, a seguito di specifica istanza, a chi abbia già acquisito il contributo regionale previsto dalla richiamata d.g.r. 7633/08, l'integrazione dello stesso per il restante 25% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;

Dato atto che, come specificato nell'Allegato 1 alla d.g.r. 7633/08, il contributo alle imprese beneficiarie è rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore («*de minimis*») ed erogato nel rispetto della relativa disciplina comunitaria;

Considerato che il bando indetto col richiamato decreto 13078/08 prevede l'utilizzo del Voucher, quale modalità di acquisizione del contributo economico da parte del soggetto beneficiario;

Ritenuto opportuno prevedere l'irripetibilità, per uno stesso veicolo, della prenotazione del Voucher laddove questo non sia stato utilizzato trascorsi 90 giorni dalla sua emissione, al fine di non compromettere, con reiterate prenotazioni prive di effetti, la fluidità e l'efficacia del bando stesso;

Visto il documento tecnico predisposto dalla competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente», recante modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 alla richiamata d.g.r. 7633/08 «Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci», conformi ai criteri sopra specificati;

Richiamate le modifiche e le integrazioni alla d.g.r. 7635/08, relative alle misure di limitazione al traffico veicolare, disposte dalla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958;

Ritenuto, in conseguenza delle integrazioni al predetto bando e con riferimento alle deroghe alle limitazioni della circolazione, come specificate al punto E) dell'Allegato 1 alla suddetta d.g.r. 9958/09;

*Omissis;*

Considerato che la verifica dell'autenticità e della validità dei documenti che potranno essere utilizzati ed esibiti per beneficiare della deroga di natura temporanea debba essere oggetto di specifici controlli da parte dei soggetti preposti ai controlli su strada, i quali, per il maggiore impegno richiesto, potranno beneficiare dei contributi regionali stabiliti dalla d.g.r. 30 marzo 2009, n. 8/9197;

Ritenuto inoltre di modificare, al punto D) del suddetto Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, la definizione di «*efficace* sistema di abbattimento delle polveri sottili», riferendola anche alla categoria N1, di cui all'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92;

Dato atto che gli interventi discendenti dalle modifiche e dalle integrazioni sopra descritte non comporteranno, a carico di Regione Lombardia, una spesa ulteriore rispetto a quella già autorizzata dalla d.g.r. 7633/08, pari ad € 10.000.000,00;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di integrare e modificare l'Allegato 1 alla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7633 con le seguenti disposizioni:

- a) estensione a tutto il territorio regionale della misura di incentivazione, mediante assegnazione di contributi, per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci;
- b) ampliamento delle tipologie di veicoli rientranti nella categoria «N1», di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92, che possono accedere al contributo regionale di cui alla precedente lettera a), omologati ai sensi, oltre che della Direttiva 91/542/CEE, anche delle Direttive 93/59/CEE, 96/1/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE;
- c) innalzamento, da 50 a 75, della percentuale di contributo sul costo di investimento ritenuto ammissibile, fino all'importo massimo definito per le singole categorie di autoveicoli;
- d) rideterminazione dei valori massimi di contributo per ciascuna categoria di autoveicoli, così stabiliti:
  - 1) da € 2.000,00 a € 3.100,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N1;
  - 2) da € 2.500,00 a € 3.750,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N2;
  - 3) da € 3.000,00 a € 4.300,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra 12 e 18 tonnellate;
  - 4) in € 5.500,00 il contributo per l'installazione del filtro antiparticolato sugli autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate;
- e) riconoscimento, a seguito di specifica istanza, a chi abbia già acquisito il contributo regionale di cui alla d.g.r. 7633/08, dell'integrazione dello stesso per il restante 25% del costo di investimento già sostenuto e ritenuto ammissibile, fino al raggiungimento dell'importo massimo di contributo stabilito per ciascuna categoria di autoveicolo;
- f) irripetibilità, per uno stesso veicolo, della prenotazione del Voucher previsto dal bando di cui al d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, laddove questo non sia stato utilizzato trascorsi 90 giorni dalla sua emissione;

2. di approvare l'Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente: «Modifiche e integrazioni al Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r. 7633/08)», redatto in conformità alle disposizioni di cui al precedente punto 1;

3. di integrare il punto E) dell'Allegato 1 alla d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9958 con l'ulteriore deroga, anche se di natura solo temporanea, di seguito riportata:

«- i veicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel) possono circolare, in deroga temporanea alla limitazione disposta al punto a2) della precedente lettera a), fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009, a fronte dell'emissione di uno dei seguenti documenti:

- a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
- b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione a minori emissioni.

I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per l'accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.»;

4. di modificare come segue il paragrafo del punto D) dell'Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, concernente la descrizione del concetto di «efficacia» del sistema di abbattimento delle polveri sottili:

- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N1, N2 ed N3, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui agli Allegati A ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 dell'1 febbraio 2008 e 10 agosto 2009;»;

5. di demandare alla competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente»:

- a) la definizione dei modelli per la redazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.;
- b) l'integrazione del bando di cui al d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, con le disposizioni di cui al punto 1.;
- c) la definizione delle modalità per la necessaria verifica dell'autenticità dei documenti esibiti per beneficiare della deroga temporanea di cui al precedente punto 3 da parte dei soggetti competenti;

6. di dare atto che gli interventi discendenti dalle disposizioni della presente deliberazione non comporteranno, a carico di Regione Lombardia, una spesa ulteriore rispetto a quella già autorizzata dalla d.g.r. 7633/08, pari ad € 10.000.000,00;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre, altresì, la contestuale pubblicazione dell'Allegato 1 alla d.g.r. 9958/09, integrato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione (*omissis*).

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

**Modifiche e integrazioni al progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (d.g.r. 7633/08)**
**Finalità**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della l.r. n. 24/06 e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori diesel, la Regione Lombardia concede contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci.

**Risorse stanziare**

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per € 10.000.000.

**Chi può presentare la domanda**

Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti:

- privati cittadini residenti;
- imprese individuali o societarie;
- soggetti pubblici;

residenti in Regione Lombardia.

**Interventi ammissibili**

L'accesso al contributo è limitato ai soggetti che abbiano in proprietà o in locazione autoveicoli diesel di categorie N1, N2 e N3 ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

1. per i veicoli di categoria N1:
  - 1a. cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc, solo nel caso in cui la carta di circolazione non indichi la direttiva di riferimento ai fini dell'inquinamento atmosferico (veicoli cosiddetti «Euro 0») ovvero:
  - 1b. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 1») ovvero:
  - 1c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli cosiddetti «Euro 2»);
2. per i veicoli di categorie N2 e N3:
  - 2a. omologati precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 91/542/CEE (veicoli cosiddetti «Euro 0») ovvero:
  - 2b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A (veicoli cosiddetti «Euro 1») ovvero:
  - 2c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli cosiddetti «Euro 2»).

I dispositivi installati dovranno essere conformi a quanto previsto dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° febbraio 2008 e 10 agosto 2009 ed essere in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3.

**Entità del contributo**

L'entità del contributo è pari al 75% dei costi d'investimento ritenuti ammissibili. Il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- € 3.100,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N1;
- € 3.750,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N2;
- € 4.300,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N3 con massa compresa tra le 12 e le 18 tonnellate;
- € 5.500,00 a filtro, per autoveicoli di categoria N3 con massa superiore a 18 tonnellate.

Per le imprese il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore («*de minimis*»). Il finanziamento rilasciato secondo tale modalità viene erogato secondo la relativa disciplina comunitaria.

**Integrazione del contributo**

Ai soggetti che abbiano già acquisito il contributo regionale per effetto del bando indetto con d.d.g. 14 novembre 2008, n. 13078, pari al 50% del costo di investimento sostenuto e ritenuto ammissibile e fino agli importi massimi determinati per le singole categorie di autoveicoli dalla d.g.r. 7633/08, è riconosciuta, a seguito di esplicita richiesta, l'integrazione del contributo stesso per il restante 25% del suddetto costo di investimento, fino al raggiungimento dei nuovi importi massimi stabiliti dal presente Progetto per ciascuna categoria di autoveicolo.

**Modalità di accesso al contributo**

Il contributo viene rilasciato tramite Voucher telematico che avrà una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso.

La richiesta di emissione del Voucher potrà essere effettuata una sola volta, per ciascun veicolo. In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il suddetto termine di scadenza, non sarà possibile richiederne una nuova emissione.